



Scheda Paese GERMANIA

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DELLA GERMANIA

La Germania è una Repubblica federale.

L'ordinamento risulta caratterizzato da un sistema normativo e giudiziario organizzato a livello federale.

La giurisdizione è esercitata dai tribunali federali e dalle corti dei 16 Stati federati (*Länder*). I *Länder* sono incaricati della maggior parte delle attività legate all'amministrazione della giustizia.

L'ordinamento giudiziario tedesco si suddivide in giurisdizione ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è a sua volta suddivisa in giurisdizione civile e penale. Le giurisdizioni speciali sono i Tribunali amministrativi, i Tribunali tributari, i Tribunali del lavoro e i Tribunali sociali. Inoltre, vi è la giurisdizione costituzionale, che è rappresentata dalla Corte costituzionale federale e dalle Corti costituzionali dei *Länder*.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento della Germania mette a disposizione **n. 4 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. giudizio sommario
3. procedimento ordinario
4. procedure d'insolvenza

1. **PROCEDIMENTO CAUTELARE**

In Germania il tempo medio di evasione delle controversie è inferiore a 2 anni. Questo fa sì che il ricorso alle misure cautelari non è frequente.

Esistono due categorie principali di provvedimenti:

- l'Arrest: il sequestro conservativo dei beni e l'arresto del debitore;
- Le einstweilige Verfügungen: una serie di provvedimenti provvisori.

La dottrina definisce l'Arrest e le einstweilige Verfügungen come provvedimenti giudiziali che, in determinati casi e condizioni, consentono al ricorrente di ottenere una tutela provvisoria del proprio credito a seguito di un procedimento sommario, accelerato nei tempi e snellito nelle procedure.

2. **GIUDIZIO SOMMARIO DI INGIUNZIONE**

Consente al creditore di ottenere un accertamento rapido e sommario del proprio credito.

Tale procedimento prevede unicamente l'invio di un modulo prestampato (*Mahnbescheid*) nel quale siano state inserite *i)* le parti del contratto, *ii)* il titolo del credito e *iii)* l'ammontare della somma e degli interessi dovuti.

Una volta emessa l'ingiunzione del pagamento, si procede con la notifica al debitore unitamente all'avvertenza che, in caso di mancato adempimento o di mancata opposizione entro 2 settimane dal ricevimento della stessa, verrà rilasciato titolo esecutivo.

In caso di opposizione, la causa verrà rinviata al giudizio ordinario e, pertanto, il creditore dovrà motivare le proprie pretese producendo i mezzi di prova necessari.

Il debitore può presentare opposizione entro 2 settimane dalla notifica dell'atto di precetto. Tale opposizione non sospende l'esecuzione ai suoi danni.

Nel caso di mancata opposizione, il creditore dovrà richiedere l'efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo.

3. **PROCEDIMENTO ORDINARIO**

Il procedimento ordinario consente al creditore di ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

Per cause aventi ad oggetto importi fino a euro 5.000 è competente la Pretura, per importi superiori a tale soglia la competenza invece è del Tribunale.

Il debitore può presentare opposizione entro un termine fissato nell'atto di citazione, generalmente non inferiore a 2 settimane. Il giudice deciderà la modalità di prosecuzione dell'*iter* processuale scegliendo tra:

- a) forma scritta, ovvero scambio di memorie tra le parti;
- b) forma verbale, udienza "di prima comparizione" per tentare una conciliazione tra le parti.

Il termine di impugnazione della sentenza di primo grado è di 1 mese dalla data di notifica.

il termine ordinario di prescrizione è pari a 3 anni.

4. PROCEDURE CONCURSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- Restructuring process: ha la finalità di garantire la continuità aziendale della ditta debitrice. Generalmente il Tribunale nomina un supervisore con il compito di monitorare l'andamento della procedura.
- Bankruptcy procedure: ha finalità liquidatoria. Può essere dichiarata su istanza *i)* del debitore o *ii)* di uno o più creditori. La procedura è guidata e monitorata da un amministratore appositamente nominato. La durata varia dai 6 mesi ad oltre 10 anni, a seconda della complessità e dimensione della società insolvente.

AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi
- Sistema bancario e postale: operativi
- Debt collection B2B e B2C: non verranno addebitati interessi e costi di *collection* sui servizi essenziali fino al 30 giugno 2020
- Misure post Covid-19: *i)* sospensione dell'obbligo di depositare l'istanza per la dichiarazione di insolvenza fino al 30 settembre 2020 (termine che può essere esteso), *ii)* limitazione del diritto dei creditori di presentare istanza di fallimento del debitore: l'insolvenza del debitore deve essere stata dichiarata entro il 1° marzo 2020